

COPIA

COMUNE DI MEANA DI SUSA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO
2	AJNARDI Laura	CONSIGLIERE
3	BERGERO Battista (Tino)	“
4	RAGALZI Federico	“
5	COL Davide Domenico	“
6	COTTERCHIO Ivo	“
7	ALLEMANO Fulvia	“
8	PETROLATI Daniele	“
9	CAPELLA Leonardo	“
10	LONGO Valeria Maria	“
11	PELA' Davide	“

Dei suddetti consiglieri sono assenti: ALLEMANO Fulvia (giustificata) – CAPELLA Leonardo – LONGO Valeria Maria.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. Adele COTTERCHIO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del C.C. n. 19 /2017 del 31/07/2017

Oggetto: Disposizioni per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- Art. 12 – comma 4°) - del D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- l’art. 1 – comma 7 – bis), del D.L. 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Circolare del Ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993, avente ad oggetto: “Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- Circolare del Ministero della sanità n. 10 in data 23/07/1998, avente ad oggetto: “Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- L.R. Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- L.R. Piemonte 3 agosto 2011, n. 15, recante: “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della Legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”;

Vista la deliberazione del C.C. n. 43 del 13.12.2004 ad oggetto: “Legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri “. Determinazione criteri in merito all’affidamento e alla destinazione delle ceneri in materia di cremazione”, cui si fa espresso rinvio;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale in data 5/01/2017, n. 5, avente ad oggetto: “Proposta Regolamento per cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri da sottoporre al Consiglio Comunale – Delibera di intenti”, con la quale la Giunta Comunale intende integrare il vigente Regolamento Comunale in materia cimiteriale;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale disciplinare le ipotesi di dispersione delle ceneri, in territorio comunale, stanti le diverse istanze/richieste prodotte in tal senso;

Ritenuto, pertanto, provvedere a stabilire alcuni criteri regolamentari determinanti i presupposti per la dispersione delle ceneri, secondo le modalità che seguono:

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- a) *tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, loculi e tombe di famiglia;*
- b) *disperse/conservate nel cinerario comune (roseto/giardino del ricordo) del Comune di Meana di Susa che verrà appositamente realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;*
- c) *consegnate al soggetto affidatario;*
- d) *disperse.*

*** Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale nei seguenti casi:**

- persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- persone non residenti ma con proprietà o senza proprietà, quando a presentare l'istanza di concessione o autorizzazione alla dispersione sia il coniuge o parente di 1° grado residente o non residente con proprietà;

2. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) *nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale del Comune di Meana di Susa, che verrà realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri.*
- b) *in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi ed a una quota non superiore a 2500 metri.*
- c) *Il Comune di Meana di Susa, ha individuato apposite aree montane così denominate: "Piazzale Sacro Cuore" (distinto in mappa al Fg. 17)*
"Località Arneirone" raggio di 50 m. verso valle così come indicata nell'allegata planimetria (distinta in mappa al Fg. 18 particella n. 12);
- d) *nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;*
- e) *nei fiumi;*
- f) *in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;*
- g) *in aree private ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro.*

La dispersione nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, c1 e n. 8 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

Nei luoghi ove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.

3. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco o suo delegato nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

*** La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:**

- a) *del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;*
- b) *del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;*
- c) *del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.*

*** L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:**

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

Nei casi di cui alla lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, mediante una delle modalità di cui al comma 3 del presente articolo. In mancanza, da:

- a) l'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
- c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
- d) Dal personale autorizzato dal Comune o da personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, all'interno del cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e nell'ora stabilita.

Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente atto. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal comune di Meana di Susa ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro i termini di legge (e deve essere comunicata preventivamente agli uffici comunali).

Relativamente alle aree individuate dal Comune, raggiungibili tramite la S.P. 172 del "Colle delle Finestre", il cui accesso è consentito solo in un determinato periodo dell'anno la dispersione è consentita solo in tali periodi.

5. Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

- a) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione.

b) Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione. Del recesso è preso nota nell'apposito registro.

c) Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale, il Comune dovrà darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

6. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è la seguente:

- presentazione all'ufficio di stato civile di un'istanza in bollo da parte dei soggetti interessati;
- rilascio dell'autorizzazione in bollo alla dispersione delle ceneri da parte dell'ufficio di stato civile;
- comunicazione al Sindaco del Comune in cui avverrà la dispersione delle ceneri;
- comunicazione relativa all'avvenuta dispersione delle ceneri da redigersi dal soggetto incaricato della dispersione;

Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Le eventuali tariffe per i servizi espletati dal Comune relativamente al presente atto, verranno fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

7. Norma transitoria e finale

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento.
2. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti indicate in altri Regolamenti comunali.

8. Vigilanza e sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente atto fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle sanzioni di legge.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente atto, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi autorità competente accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente atto sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che lo costituisce.

Considerato che il presente atto è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ex art. 32 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri dei responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Con il seguente risultato della votazione palesamente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI:	8
VOTANTI:	8
ASTENUTI:	= =
VOTI FAVOREVOLI:	8
VOTI CONTRARI:	= =

D E L I B E R A

- 1) Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare, come approva, le determinazioni espresse in narrativa e che in questa sede si intendono integralmente ribadite, come segue:

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- a) tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, loculi e tombe di famiglia;
- b) disperse/conservate nel cinerario comune (roseto/giardino del ricordo) del Comune di Meana di Susa che verrà appositamente realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;
- c) consegnate al soggetto affidatario;
- d) disperse.

*** Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale nei seguenti casi:**

- persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- persone non residenti ma con proprietà o senza proprietà, quando a presentare l'istanza di concessione o autorizzazione alla dispersione sia il coniuge o parente di 1° grado residente o non residente con proprietà;

2. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale del Comune di Meana di Susa, che verrà realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri.
- b) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi ed a una quota non superiore a 2500 metri.
- c) Il Comune di Meana di Susa, ha individuato apposite aree montane così denominate: "Piazzale Sacro Cuore" (distinto in mappa al Fig. 17)

"Località Arneirone" raggio di 50 m. verso valle così come indicata nell'allegata planimetria (distinta in mappa al Fig. 18 particella n. 12);

- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- g) in aree private ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, c1 e n. 8 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

Nei luoghi ove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.

3. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco o suo delegato nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

* La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
- Nei casi di cui alla lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, mediante una delle modalità di cui al comma 3 del presente articolo. In mancanza, da:

- a) l'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
- c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
- d) Dal personale autorizzato dal Comune o da personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, all'interno del cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e nell'ora stabilita.

Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente atto. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal comune di Meana di Susa ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro i termini di legge (e deve essere comunicata preventivamente agli uffici comunali).

Relativamente alle aree individuate dal Comune, raggiungibili tramite la S.P. 172 del "Colle delle Finestre", il cui accesso è consentito solo in un determinato periodo dell'anno la dispersione è consentita solo in tali periodi.

5 .Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

a) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione.

b) Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione. Del recesso è preso nota nell'apposito registro.

c) Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale, il Comune dovrà darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

6. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è la seguente:

- presentazione all'ufficio di stato civile di un'istanza in bollo da parte dei soggetti interessati;
- rilascio dell'autorizzazione in bollo alla dispersione delle ceneri da parte dell'ufficio di stato civile;
- comunicazione al Sindaco del Comune in cui avverrà la dispersione delle ceneri;
- comunicazione relativa all'avvenuta dispersione delle ceneri da redigersi dal soggetto incaricato della dispersione;

Le eventuali tariffe per i servizi espletati dal Comune relativamente al presente atto, verranno fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

7. Norma transitoria e finale

1. L' autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento.
2. Il presente atto disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti indicate in altri Regolamenti comunali.

8. Vigilanza e sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente atto fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle sanzioni di legge.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente atto, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi autorità competente accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente atto sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che lo costituisce.

- 3) Dare mandato ai competenti Uffici comunali in ordine all'adozione delle iniziative e delle procedure di competenza per ottenere l'eventuale rilascio delle autorizzazioni/nulla osta da parte dei competenti organi/autorità.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente atto;

Visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- PRESENTI:	8
- VOTANTI:	8
- ASTENUTI:	= =
- VOTI FAVOREVOLI:	8
- VOTI CONTRARI:	= =

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

La seduta è sciolta alle ore 22,40

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Geom. Adele COTTERCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro BORODAKO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Meana di Susa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO